



# *Comune di Cappella Maggiore*

**Provincia di Treviso**

## **Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI)**

**Approvato con delibera del Consiglio**

**Comunale n. 11 del 21.5.2014**

	<i>Indice</i>
Art. 1	OGGETTO
Art. 2	RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO FRA POSSESSORE E DETENTORE
Art. 3	VERSAMENTI
Art. 4	INTERESSI
Art. 5	RIMBORSI
Art. 6	INDIVIDUAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 7	DECORRENZA

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 2 - RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO FRA POSSESSORE E DETENTORE**

1. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% (20 per cento), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del 80% (80 per cento). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

## **ARTICOLO 3 – VERSAMENTI**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Quando il tributo annuo complessivamente dovuto per questo Comune, per ogni contribuente, risulta inferiore a € 12,00 (euro dodici/00) i versamenti non devono essere eseguiti.
5. Il tributo, gli interessi e le sanzioni conteggiate al lordo di eventuali agevolazioni, dovuti in seguito a provvedimenti di accertamento emessi dal Comune, possono essere corrisposti in rate mensili, di cui la prima con scadenza a 60 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti e con la maggiorazione degli interessi in misura pari al tasso annuo di interesse legale. Il contribuente deve presentare richiesta di dilazione entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti. L'importo e il numero delle rate saranno opportunamente stabiliti dal Responsabile del Tributo, che a tale fine terrà conto dell'entità degli importi accertati e delle condizioni sociali ed economiche del contribuente.  
L'autorizzazione alla dilazione comporta la decadenza dal diritto alla definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18.12.1997 n. 472.  
Il debitore decade altresì dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno 2 rate.  
Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura.

## **ARTICOLO 4 - INTERESSI**

1. Sulle somme dovute per tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso annuo di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ARTICOLO 5 - RIMBORSI**

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso annuo di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per tributo annuo complessivo da rimborsare inferiori a € 12,00 (euro dodici/00), per ogni contribuente.

#### **ARTICOLO 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. servizio di illuminazione pubblica;
  - b. servizio di Polizia locale;
  - c. servizi di protezione civile;
  - d. servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
  - e. servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
  - f. servizi socio assistenziali;
  - g. servizi demografici;
  - h. servizi di pianificazione urbanistica.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, considerando tutti i costi diretti ed indiretti nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio.

#### **ARTICOLO 7 - DECORRENZA**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1^ gennaio 2014.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 21.5.2014, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 3.6.2014 al 18.6.2014, R.P. n. 182 e divenuta esecutiva in data 14.6.2014.

\*\*\* \*\*

In vigore dal 1° GENNAIO 2014.



Il Segretario Comunale  
dr. Ginetta Salvador

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ginetta Salvador", written over the printed name.

